



associazione eguaglianza e solidarietà

VERBALE DI VARIAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EGUAGLIANZA E SOLIDARIETÀ

In data 23 agosto 2022, ore 18, nella sede operativa dell'Associazione Eguaglianza e Solidarietà, via Cadibona 9, Milano, si riunisce l'Assemblea ordinaria dei soci, convocata dal Consiglio Direttivo nei termini stabiliti dalla legge, per l'approvazione della variazione dello statuto. Per abbreviare i tempi della discussione, **i punti della proposta di variazione sono stati stilati dal Consiglio**, integrati nello statuto attualmente in vigore, fornito poi a tutti i soci e messo a disposizione nella sede operativa di Milano e in quella legale di via Scarpatetti, 66 a Sondrio.

Giulia Luzzi viene confermata a Segretaria dell'assemblea.

L'O.d.G. ha come unico punto di dibattito **la variazione dello statuto**.

Verificato il numero legale, il presidente informa che questa variazione si è resa necessaria, a seguito della **verifica dei requisiti e della richiesta di integrazione documentale** da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di regione Lombardia - Consolidamento Trasmigrazione per Iscrizione nel RUNTS. Le variazioni apportate seguono i suggerimenti - al fine di rendere omogenee le modalità operative attinenti al processo di trasmigrazione - pervenuti dall'Ufficio della Provincia di Sondrio, SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE - Servizio Affari Istituzionali, Formazione Professionale e Politiche Sociali.

Sono presenti: il presidente dell'Associazione, Daniele Bordoni, la segretaria Giulia Luzzi, il tesoriere Davide Passoni e i soci Federico de Angelis, Roberto Luzzi, Pia Russo, Angela Marinoni, Alessandro Pellegatta, Paola Zadra.

Per facilitare l'eventuale dibattito, la segretaria legge i punti modificati:

1. l'ammissibilità dei soci **senza discriminazione di età** (maggiorenni o meno);
2. alle delibere dell'Assemblea straordinaria sono state aggiunti i seguenti punti: **"sua trasformazione, fusione o scissione e devoluzione del patrimonio"**;
3. tra le competenze del Consiglio Direttivo è stato aggiunto: "Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza".

Non emergendo domande di chiarificazione il presidente chiede ai soci di esprimere il proprio voto in merito alle variazioni da apportare allo Statuto.

I soci votano all'unanimità a favore della proposta.

Per concludere, il presidente informa l'assemblea che copia dello statuto modificato e del verbale di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci verrà registrata presso l'Agenzia delle Entrate e di seguito inviate agli Uffici competenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 20,15.

Milano, 23 agosto 2022

Il presidente (Bordoni Daniele)

La segretaria (Luzzi Giulia)

Bordoni Daniele
Giulia Luzzi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
UFFICIO TERRITORIALE DI SONDRIO
Num. 893 Serie 3 del 12/08/22
Esatte € ESENTE

IL FUNZIONARIO
Maria Assunta Calarota

Eguaglianza e Solidarietà

via Scarpatetti, 66
23100 Sondrio
Sede operativa: via Cadibona
9, Milano

Tel. 0342219045
cell. 3491571852
Tel: 0239843810

C.F. e P. IVA: 93020760141

IBAN :
IT31W0521611010000000018075

mail: equaliesolidali@gmail.com

Allegato al verbale dell'Assemblea ordinaria del 23 agosto 2022 per modifica di alcuni punti dello Statuto, a seguito della verifica dei requisiti e della richiesta di integrazione documentale da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di regione Lombardia - Consolidamento Trasmigrazione per Iscrizione nel RUNTS, trasmessi dal competente Ufficio provinciale.

STATUTO

Art. 1. - Costituzione, Denominazione - Sede

È costituita con sede in Sondrio, via Scarpatetti 66, l'Associazione "Eguaglianza e Solidarietà O.d.V." di seguito in breve "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del dlgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo con sua deliberazione potrà trasferire la sede nell'ambito della stessa città.

Art. 2. - Finalità

L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà con, e di impegno per l'emancipazione delle classi lavoratrici e sfruttate di tutto il mondo, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;
 - c. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
 - d. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. In particolare l'Associazione si propone di:
 - a. compiere ricerche sulle disuguaglianze sociali e le condizioni degli strati sociali svantaggiati in Italia e nel mondo;
 - b. ricercare le cause dell'ineguaglianza sociale e le vie per il loro superamento in una società non divisa in classi;
 - c. approfondire la conoscenza delle esperienze storiche delle classi oppresse e dei loro tentativi di emancipazione;
 - d. diffondere tra tutta la popolazione la conoscenza dei risultati di queste ricerche, delle situazioni e cause della ineguaglianza, e delle proposte per porvi rimedio, mediante stampati, comunicazioni via internet, strumenti multimediali, relazioni, conferenze, corsi;
 - e. fornire agli strati svantaggiati strumenti culturali utili per la propria emancipazione attraverso la conoscenza e l'azione solidale;
 - f. promuovere iniziative di solidarietà verso strati e gruppi sociali svantaggiati, sia a livello italiano che internazionale;
 - g. promuovere scambi di esperienze, anche internazionali, sui temi di cui sopra.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo: curando la redazione, stampa e diffusione di opuscoli, libri, riviste, volantini, su carta e su internet; organizzazione di incontri, relazioni, dibattiti, conferenze, lezioni, corsi, seminari; organizzazione di cineforum, spettacoli, cene sociali per la comunicazione dei nostri messaggi e anche per la raccolta di fondi, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, fare rete con associazioni aventi finalità analoghe, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che ne condividano gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante e sarà comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
4. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato entro sessanta giorni per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
5. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
6. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.



Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
2. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
3. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
5. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono svolte in maniera spontanea, gratuita e non possono essere retribuite neanche dai beneficiari salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - La qualità di socio si perde:

6. per morte;
7. per morosità nel pagamento della quota associativa;
8. dietro presentazione di dimissioni scritte;
9. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi 1, 2 e 3 è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 8 - Organi Sociali e Cariche Elettive

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente.
2. Gli organi sociali, hanno la durata di un esercizio e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente ed è convocata dal Consiglio Direttivo: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Il Segretario viene nominato ad inizio di ogni seduta, ne redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, e-mail, telefono o sms a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno dieci giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
 - b. eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo.
 - d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e. decidere l'ammontare della quota associativa, su proposta del Consiglio direttivo;
 - f. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - g. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - h. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - i. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. decidere sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 7;
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 11 — Convocazione, validità e modalità di voto dell'Assemblea

1. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
2. **L'Assemblea ordinaria** è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.
3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.



5. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
6. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
7. **L'Assemblea straordinaria** delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione, sulla sua trasformazione, fusione o scissione e sulla devoluzione del patrimonio.
8. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea tra gli associati; esso dura in carica un esercizio e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 1 esercizio e possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
5. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale e invio di e-mail almeno sette giorni prima della riunione.
6. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Art. 13 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.
2. elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
3. elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
4. nomina il tesoriere e il segretario;
5. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
6. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
7. predispone per l'Assemblea il programma annuale di attività;
8. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
9. propone all'interno della bozza del bilancio preventivo l'ammontare della quota sociale annuale;
10. conferisce procure generali e speciali;
11. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
12. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
13. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
14. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
15. delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 7.
16. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

14. - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

16 - Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Viene nominato all'inizio della seduta.

Art. 17 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Art. 18 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Art. - 19 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a. quote sociali
- b. contributi pubblici;
- c. contributi privati;
- d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e. rendite patrimoniali;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j. altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 20 Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 21- Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 23 - Disposizioni finali

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Sondrio, 08.08.2022

In fede: Il Presidente (Bordoni Daniele)

La Segretaria (Luzzi Giulia)

Bordoni Daniele
Giulia Luzzi